

Statuto per l'Ente del Terzo Settore "SOLO SOLE ETS"



Art. 1 (Sede, durata, disciplina)

1.1 L'Associazione denominata "SOLO SOLE- Ente del Terzo settore" ha sede nel Comune di Cortefranca, via Paolo VI, 19 (d'ora in avanti denominata "Associazione Eta"); e sede operativa nelle strutture che verranno prese in comodato d'uso/locazione dall'Associazione Ets stessa.

Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto e possono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Possono essere istituite delle sedi secondarie anche altrove, e comunque le attività e i servizi dell'Associazione Ets possono essere erogati anche in comuni diversi da quello in cui l'Associazione Ets ha sede legale.

1.2 L'Associazione Ets ha durata indeterminata e potrà associarsi a Reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne le rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

1.3 L'Associazione Ets è disciplinata dal D.Lgs. 3.7.2017 n. 117, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

1.4. L'Associazione Ets potrà aggiungere alla propria denominazione la sigla "ETS" solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 (Scopo e attività)

2.1 L'Associazione Ets persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale rivolte alle persone "fragili", diversamente abili, non autosufficienti e in generale con stato di bisogno. e si trovano in situazioni di marginalità rispetto alla società.

In particolare l'Associazione Ets persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, nell'esercizio delle seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5, c. 1, lett. a), e c), del D.lgs 03 luglio 2017, n. 117:

- interventi e servizi sociali;

- prestazioni socio-sanitarie, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;

educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative e ricreative nei confronti persone "fragili", diversamente abili, non autosufficienti e in generale con stato di bisogno.

L'Associazione Ets ritiene fondamentale che le persone "fragili", diversamente abili, non autosufficienti abbiano la possibilità di incontrare professionisti e professionisti ed altre figure professionali che possano rivelarsi dei punti di riferimento in particolari periodi della vita e che possano aiutarli a vivere momenti di serenità, armonia e possano ricevere, gratuitamente, le attenzioni umane ma anche socio-sanitarie, di educazione, istruzione, formazione, ricreazione e di inclusione sociale anche mediante la fruizione di vacanze gratuite presso strutture convenzionate e aderenti al progetto statutario volti al miglioramento generale delle condizioni di vita a trecentosessantagradi.

Viene promossa una cultura della scelta libera e consapevole in merito alla propria salute, che metta sempre al centro l'individuo, offrendo un'assistenza socio sanitaria di qualità e riconoscendo l'importanza dell'inclusione sociale anche mediante momenti di vacanza con attività educative, di istruzione, di formazione, culturali il tutto mettendo a disposizione delle persone "fragili", non autosufficienti e diversamente abili di professionisti in ambito socio sanitario (medici, infermieri, insegnanti, formatori, ecc.), offrendo a loro gratuitamente spazi di condivisione, materiale formativo, organizzando eventi, gite, ritrovi, programmando esami clinici, check up salute, prevenzione e cura dentaria, ecc... Vengono favorite la creazione di reti di sostegno di nuove strutture, per la diffusione

della cultura dell'aiuto gratuito delle persone fragili che nel contempo possano godere del valore dell'inclusione sociale, di poter ricevere le cure sanitarie, di poter avere una adeguata formazione, istruzione in ambienti confortevoli e che valorizzino la persona in quanto tale.

Le finalità sociali sono perseguite mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività culturali, ricreative, informative ed educative, formative ed editoriali, sia online che offline, quali, ad esempio non esaustivo delle attività svolte:

- momenti di accoglienza e condivisione, che favoriscano la creazione di una rete di sostegno e relazioni solidali;
- interventi e prestazioni sanitarie a titolo esemplificativo igiene della bocca, cure dei denti e delle gengive, check up sanitario, ginnastica e massaggi riabilitativi, ecc..
- prestazioni socio-sanitarie;
- incontri informativi e divulgativi su temi di educazione e prevenzione sanitaria e per promuovere e sostenere l'inclusione di persone fragili;
- attività ludico-motorie;
- promozione di espressioni creative e artistiche per l'accompagnamento degli individui nel loro percorso di recupero e crescita per l'inclusione sociale;
- occasioni aggregative per favorire la conoscenza fra soci/e e la raccolta di fondi
- gruppi di acquisto solidale;
- altri corsi, laboratori, stages, conferenze, meeting o simposi, sia online che offline, a supporto dei progetti relativi a tutte le attività e gli scopi perseguiti;
- attività editoriale: produzione e distribuzione di materiale divulgativo e didattico tradizionale e multimediale, digitale e web;
- collaborazioni con associazioni con cui si condividono valori e intenti;
- collaborazione e/o partecipazione a progetti di ricerca e di monitoraggio a livello locale, nazionale ed internazionale riguardo agli ambiti di competenza dei professionisti soci dell'associazione.

2.2 Tali attività di interesse generale sono svolte in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita e non di beni o servizi, di scambio di beni o servizi.

2.3 L'Associazione Ets può attribuire al Consiglio Direttivo la competenza alla definizione specifica delle attività diverse da quelle di interesse generale. Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

2.4 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione Ets può contrarre mutui, rilasciare fidejussioni, ottenere contributi pubblici e privati, accettare lasciti, donazioni, sia mobiliari che immobiliari e finanziare e svolgere attività di raccolta fondi, ricevere contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi. L'Associazione Ets può accettare tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, siano esse direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

2.5 L'Associazione Ets è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati. Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e anche di soggetti non associati e non può avvalersi di lavoratori o dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale.

Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa anche a soggetti diversi dai membri del Consiglio Direttivo, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento del Consiglio Direttivo e comunque nei rispetti della normativa di legge, sia per l'esercizio diretto di attività sia nell'ambito amministrativo che gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre una distribuzione indiretta di proventi o utili.



2.6 I soggetti che prestano la propria attività a titolo di volontariato possono essere sia associati che non associati. I nominativi dei non associati che prestano attività volontaria in modo non occasionale sono raccolti in un Registro dei volontari tenuto dal Consiglio Direttivo.

2.7 Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso e per l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità e competenze, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita, nemmeno da eventuali beneficiari diretti, ma al volontario - previo accordo con il Consiglio Direttivo anteriore allo svolgimento dell'attività di volontariato - possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, comunque entro i limiti massimi eventualmente previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 (Associati)

3.1 Sono Associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione Ets e gli altri soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statuari dell'Associazione.

3.2 L'Associazione Ets favorisce la più ampia partecipazione degli Associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti. In particolare non può essere posta rispetto all'ammissione di nuovi associati alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche. Il Consiglio Direttivo può individuare diverse categorie di associati (es. fondatori, onorari, ordinari, sostenitori, simpatizzanti, ecc...) nel rispetto di criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

3.3 La qualifica di Associato dà diritto:

- ad essere informati e di partecipare alle attività promosse dall'Associazione,
- di usufruire dei beni sociali nel rispetto del Regolamento e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo,
- di partecipare e intervenire in Assemblea,
- di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati,
- di consultare i libri dell'Associazione Ets presso la sede, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, ed estrarne copia.

3.4 Gli Associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

3.5 Ogni Associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di Associati. Le quote associative sono versate entro sette giorni dalla comunicazione di ammissione all'Associazione Ets ed il loro importo può essere modificato con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 4 (Ammissione degli Associati)

4.1 L'ammissione all'Associazione Ets in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica/PEC;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- il consenso al trattamento dei dati personali.

4.2 Il Consiglio Direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 30 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

4.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art. 5 (Recesso ed esclusione dell'associato)

5.1 La qualità di Associato permane per tutta la durata dell'adesione, secondo le categorie e le tempistiche determinate dal Consiglio Direttivo nel Regolamento, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'Associato da comunicarsi al Consiglio Direttivo dell'Associazione Ets con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- esclusione dell'Associato deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio Direttivo, non segua l'adempimento entro i successivi 30 giorni, nonché il perpetrare comportamenti che non siano in linea con gli scopi perseguiti dall'Associazione Ets o ne danneggino la reputazione, l'affidabilità e la stabilità nonché il mancato rispetto delle previsioni dello Statuto. Contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

5.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 6 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo.

Sono organi dell'Associazione Ets anche l'Organo di controllo e il Revisore Legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

Art. 7 (Assemblea degli Associati)

7.1 L'Assemblea degli Associati è ordinaria o straordinaria e ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti (ove deliberata la loro istituzione); i primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- esamina in sede di assemblea ordinaria annuale i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo, la cui discussione e modifica sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;

- si pronuncia sui ricorsi proposti contro le delibere del Consiglio Direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



7.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea straordinaria è convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.

7.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso recapitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica ordinaria a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'Organo di controllo, se nominato. L'avviso deve pervenire almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

7.4 L'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica. E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'Assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio Direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

7.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti anche in via telematica, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli Associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

7.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli Associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali dell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Il voto si esercita in modo palese.

7.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

7.8 Per deliberare la modifica dello Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in terza convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

7.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione Ets la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

7.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non possono votare.

7.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione oppure in via telematica. Il Consiglio Direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed

esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 8 (Consiglio Direttivo)

8.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione Ets che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le categorie, le quote associative, ivi compresi i requisiti per l'ammissione di eventuali associati pro bono;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone annualmente alla revisione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.



8.2 Il Consiglio Direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

8.3 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, specificamente fissato nell'atto di nomina dell'Assemblea. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche Associate ovvero indicate dagli Enti Associati. L'Assemblea può deliberare linee guida per la scelta dei membri del Consiglio Direttivo che prevengano il rischio di conflitto di interesse.

8.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere. L'incarico di Segretario può essere svolto dal Presidente o dal Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo nominato di volta in volta.

8.5 Per l'incarico di componente del Consiglio Direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese. L'Assemblea, contestualmente alla nomina, delibera se rimborsare le spese sostenute e analiticamente documentate o determinare un rimborso spese forfettario per l'attività svolta.

Negli esercizi successivi al primo, contestualmente alla nomina del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può anche deliberare di riconoscere un compenso per l'attività svolta, oltre al rimborso delle spese forfettarie o analitiche.

8.6 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per un massimo di cinque mandati.

8.7 La carica di componente del Consiglio Direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni scritte, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per tre incontri consecutivi, in assenza di giustificato motivo.

8.8 Qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, sarà cura dell'Assemblea nominare uno o più consiglieri in sostituzione del consigliere/i cessato/i.

8.9 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante posta elettronica, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno sette giorni prima della riunione, ridotti a quattro in casi di urgenza. Il Consiglio Direttivo è validamente

13.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, del patrimonio, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art. 14 (Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

14.1 L'esercizio dell'Associazione Ets ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni ove particolari esigenze lo richiedessero. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, e deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione e comunque secondo la normativa applicabile.

14.3 Dopo l'approvazione il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione Ets consultabile sul sito internet, a disposizione di chiunque abbia interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati per 10 anni.

14.4 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

Art. 16 (Normativa di riferimento)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 17 (Foro competente)

Il Foro competente è, a tutti gli effetti, quello di Brescia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Brescia, 30/12/2025